

**CORRIDOIO PLURIMODALE ADRIATICO
ITINERARIO MAGLIE - SANTA MARIA DI LEUCA**

S.S. N° 275 "DI S. MARIA DI LEUCA"

LAVORI DI AMMODERNAMENTO E ADEGUAMENTO ALLA SEZ. B DEL D.M. 5.11.2001

S.S. 16 dal km 981+700 al km 985+386 - S.S. 275 dal Km 0+000 al km 37+000

1° Lotto: Dal Km 0+000 di prog. al Km 23+300 di prog.

PROGETTO DEFINITIVO

COD. BA283

PROGETTAZIONE: ANAS - COORDINAMENTO TERRITORIALE ADRIATICA

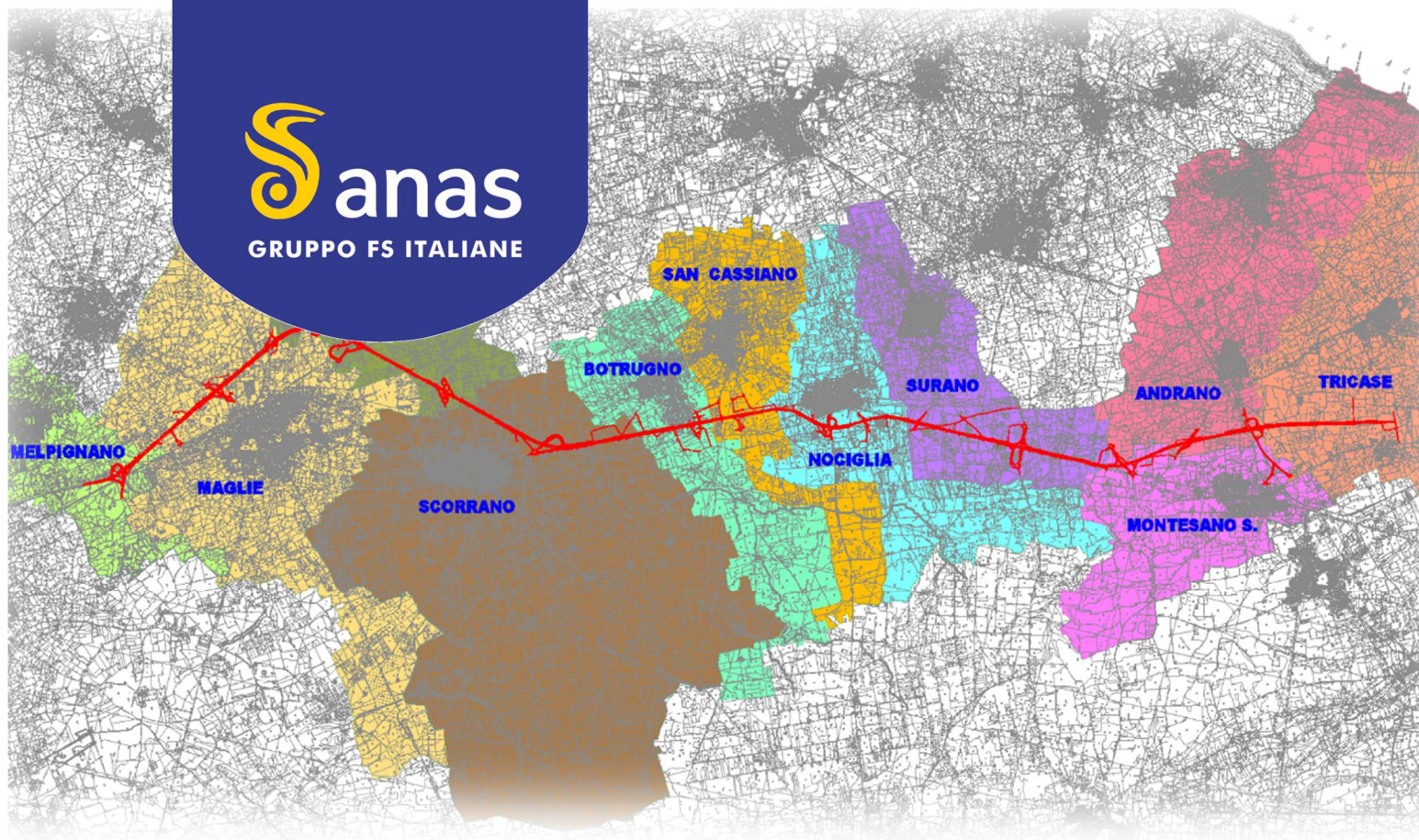
I PROGETTISTI Ing. Alberto SANCHIRICO – Progettista e Coordinatore Ing. Simona MASCIULLO – Progettista	ATTIVITA' DI SUPPORTO
COLLABORATORI Geom. Andrea DELL'ANNA Geom. Massimo MARTANO Geom. Giuseppe CALO'	
IL GEOLOGO Dott. Pasquale SCORCIA	
IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE Ing. Alberto SANCHIRICO	
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Ing. Gianfranco PAGLIALUNGA	
RESPONSABILE PROJECT MANAGEMENT PUGLIA Ing. Nicola MARZI	

INQUADRAMENTO DELL'INTERVENTO

SRUMENTI URBANISTICI E VINCOLI

Relazione sulle Interferenze con i Vincoli del PPTR 2015

CODICE PROGETTO			NOME FILE		REVISIONE	SCALA:
PROGETTO	LIV. PROG.	N. PROG.	T00_EG00_GEN_RE13_C.pdf			
L0503A	D	1701	CODICE ELAB. T00EG00GENRE13		C	–
C	OTTEMPERANZA PARERE AdB Puglia – PARERE CSLLPP			Ottobre 2019		
B	REVISIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO DEL 2017			Giugno 2018		
A	REVISIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO			Novembre 2017		
REV.	DESCRIZIONE			DATA	REDATTO	VERIFICATO APPROVATO



Coordinamento Territoriale Adriatica

INQUADRAMENTO DELL'INTERVENTO

STRUMENTI URBANISTICI E VINCOLI

CODICE T00EG03GENRE13 - Rev. C

Relazione sulle interferenze con i vincoli del PPTR 2015

1 PREMESSA

Nella presente relazione sono illustrate le scelte effettuate in fase di rielaborazione del Progetto Definitivo imposte dalla modifica del sistema dei vincoli ambientali e paesaggistici, intervenuta a seguito dell'approvazione (con Delibera Giunta Regionale n. 176 del 16.02.2015) del nuovo Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR).

La rielaborazione progettuale in esame riguarda la "prima parte" del Progetto Definitivo redatto il 01.12.2005 e approvato dal CIPE il 31.07.2009, indicata nel nuovo progetto come **"1° Lotto: dal km 0+000 di prog. al km 23+300 di prog."**. Questa "prima parte" prevede la realizzazione dell'asse principale con un tracciato che ripercorre il sedime delle Strade Statali esistenti per un tratto di 18+516 km, dalla progressiva 981+700 della SS.16 alla progressiva 18+500 della SS.275; da questo punto in poi, per un tratto di 4+754 km, dalla progressiva 18+516 alla progressiva 23+270, il tracciato è in variante con la finalità di bypassare il centro abitato di Montesano Salentino l'ammodernamento e adeguamento **in sede** della statale: dallo Svincolo 1 Maglie Nord alla Zona Industriale di Tricase (indicata nel nuovo progetto come **"1° Lotto: dal km 0+000 di prog. al km 23+300 di prog."**).

La "seconda parte" del progetto stradale, quella che prevedeva l'ammodernamento e adeguamento **in variante** della statale, interessando i Comuni di Tricase, Tiggiano, Alessano, Gagliano del Capo e Castri-gnano del Capo, non rientra nella rielaborazione progettuale in esame.

In particolare, la presente relazione illustra la rispondenza del progetto definitivo ai vincoli e alle norme tecniche del P.P.T.R. Puglia.

2 VARIAZIONI APPORTATE AL PROGETTO DEFINITIVO IN SEGUITO ALL'ENTRATA IN VIGORE DEL P.P.T.R. PUGLIA

È stata effettuata una dettagliata ricognizione del sistema dei vincoli imposti dal PPTR 2015, graficizzata negli elaborati:

T00EG03GEN14 B	Carta dei vincoli (PPTR 2015) - Tavola 1 di 4	1:4.000
T00EG03GEN15 B	Carta dei vincoli (PPTR 2015) - Tavola 2 di 4	1:4.000
T00EG03GEN16 B	Carta dei vincoli (PPTR 2015) - Tavola 3 di 4	1:4.000
T00EG03GEN17 B	Carta dei vincoli (PPTR 2015) - Tavola 4 di 4	1:4.000

Detti vincoli hanno condizionato alcune scelte progettuali relative sia alle opere stradali (asse principale, svincoli e viabilità di servizio), sia agli interventi di mitigazione dell'impatto ambientale e di inserimento paesaggistico.

Nel dettaglio, le interferenze del progetto con i vincoli del PPTR sono:

progressive	vincolo	note
da 0+420,00 a 0+600,00	6.3.1 - Componenti culturali e insediative UCP area di rispetto dei siti storico culturali	Rampa dello svincolo 1
da 0+600,00 a 0+820,00	6.3.1 - Componenti culturali e insediative UCP area di rispetto dei siti storico culturali	Asse principale
da 0+900,00 a 1+100,00	6.3.1 - Componenti culturali e insediative UCP area di rispetto delle zone di interesse archeologico	Asse principale
1+0,00	6.3.1 - Componenti culturali e insediative BP zona di interesse archeologico	Asse principale
da 1+200,00 a 2+600,00	6.1.2 - Componenti idrologiche UCP aree soggette a vincolo idrogeologico	Asse principale, svincolo 2 e viabilità di servizio
da 1+600,00 a 1+780,00	6.2.1 - Componenti botanico-vegetazionali UCP aree di rispetto dei boschi	Asse principale e viabilità di servizio
1+660,00	6.2.1 - Componenti botanico-vegetazionali BP boschi	Asse principale
da 2+020,00 a 2+200,00	6.2.1 - Componenti botanico-vegetazionali UCP prati e pascoli naturali	Asse principale
da 2+560,00 a 2+620,00	6.2.1 - Componenti botanico-vegetazionali UCP aree di rispetto dei boschi	Viabilità di servizio
2+600,00	6.3.2 - Componenti dei valori percettivi UCP Strade a valenza paesaggistica	Asse principale e viabilità di servizio
da 2+600,00 a 2+820,00	6.2.1 - Componenti botanico-vegetazionali UCP aree di rispetto dei boschi	Viabilità di servizio
da 3+200,00 a 3+580,00	6.2.1 - Componenti botanico-vegetazionali UCP aree di rispetto dei boschi	Asse principale
da 3+242,00 a 3+536,00	6.2.1 - Componenti botanico-vegetazionali BP boschi	Asse principale
5+300,00	6.3.2 - Componenti dei valori percettivi UCP Strade a valenza paesaggistica	Asse principale e viabilità di servizio
da 6+060,00 a 6+340,00	6.2.1 - Componenti botanico-vegetazionali UCP aree di rispetto dei boschi	Asse principale
da 6+145,00 a 6+280,00	6.2.1 - Componenti botanico-vegetazionali BP boschi	Asse principale
6+320,00	6.3.2 - Componenti dei valori percettivi UCP Strade a valenza paesaggistica	Asse principale

progressive	vincolo	note
da 6+360,00 a 6+920,00	6.2.1 - Componenti botanico-vegetazionali UCP aree di rispetto dei boschi	Asse principale, svincolo 6
da 6+460,00 a 6+600,00	6.2.1 - Componenti botanico-vegetazionali BP boschi	Asse principale
da 6+740,00 a 6+820,00	6.2.1 - Componenti botanico-vegetazionali BP boschi	Asse principale
7+020,00	6.3.2 - Componenti dei valori percettivi UCP Strade a valenza paesaggistica	Asse principale e viabilità di servizio
da 8+560,00 a 9+240,00	6.2.1 - Componenti botanico-vegetazionali UCP prati e pascoli naturali	Asse principale, svincolo 7 e viabilità di servizio
8+860,00	6.2.1 - Componenti botanico-vegetazionali UCP aree di rispetto dei boschi	Viabilità di servizio (svincolo 7)
9+260,00	6.2.1 - Componenti botanico-vegetazionali UCP aree di rispetto dei boschi	Viabilità di servizio (svincolo 7)
da 9+360,00 a 9+400,00	6.2.1 - Componenti botanico-vegetazionali UCP prati e pascoli naturali	Asse principale
da 9+980,00 a 10+200,00	6.2.1 - Componenti botanico-vegetazionali UCP prati e pascoli naturali	Asse principale
da 12+126,00 a 12+140,00	6.2.1 - Componenti botanico-vegetazionali UCP aree di rispetto dei boschi	Viabilità di servizio
da 13+220,00 a 13+380,00	6.3.2 - Componenti dei valori percettivi UCP luoghi panoramici	Asse principale
13+740 ,00	6.3.2 - Componenti dei valori percettivi UCP Strade a valenza paesaggistica	Asse principale
da 14+740,00 a 14+760,00	6.2.1 - Componenti botanico-vegetazionali UCP prati e pascoli naturali	Asse principale
17+000,00	6.3.2 - Componenti dei valori percettivi UCP Strade a valenza paesaggistica	Asse principale, svincolo 10 e viabilità di servizio
da 18+600,00 a 18+650,00	6.2.1 - Componenti botanico-vegetazionali UCP aree di rispetto dei boschi	Viabilità di servizio dello svincolo 11
da 18+750,00 a 18+900,00	6.1.2 - Componenti idrologiche UCP aree soggette a vincolo idrogeologico	Viabilità di servizio dello svincolo 11
20+900,00	6.3.2 - Componenti dei valori percettivi UCP Strade a valenza paesaggistica	Asse principale e viabilità di servizio dello svincolo 12
da 21+500,00 a 21+700,00	6.2.1 - Componenti botanico-vegetazionali UCP aree di rispetto dei boschi	Asse principale

Tabella I Interferenze del progetto con i vincoli del PPTR

Nella successiva tabella sono evidenziati i vincoli del PPTR che hanno determinato la necessità di alcune lievi modifiche al progetto stradale, rispetto alla soluzione approvata dal CIPE nel 2009 (progetto definitivo dic.2005).

Nelle colonne:

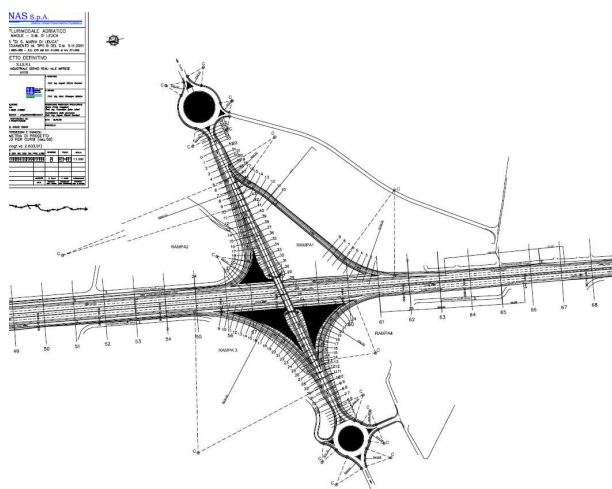
- *"progr."* è indicato il riferimento alle progressive dell'asse principale;
- *"individuazione"* è segnalato il riferimento al toponimo o allo svincolo;
- *"Comune"* vi è il territorio comunale in cui ricade il vincolo;
- *"parti d'opera modificate"* sono indicati gli elementi del progetto stradale oggetto di modifica;
- *"PUTT"* è indicato il riferimento alle NTA del PUTT (in vigore fino al 2015), ovvero se il vincolo non era segnalato;
- *"PPTR"* è indicato il riferimento alle NTA del nuovo PPTR (in vigore dal 16.02.2015).

progr.	individuazione	Comune	parti d'opera modificate	PUTT	PPTR
2+600,00	Svincolo 2 per Corsi - lato Nord	Maglie	- geometria dello svincolo (posizione e dim. rotatoria) - tracciato della complanare n.10	A.T.D. art. 3.10 BOSCHI E MACCHIE	art. 58 1) BOSCHI
3+242,47 3+540,00	Tratto adiacente sovrappasso ferroviario	Maglie	- asse principale, margini della carreggiata Nord	non segnalato	art. 58 1) BOSCHI
6+145,00 6+280,00	Loc. Villa Fraganite	Muro Leccese	- asse principale, margini della carreggiata Sud	non segnalato	art. 58 1) BOSCHI
6+460,00 6+600,00	Via comunale Esterno Fraganite	Muro Leccese	- asse principale, margini della carreggiata Sud	non segnalato	art. 58 1) BOSCHI
6+740,00 6+820,00	Strada comunale Vecchia Scorrano Muro	Muro Leccese	- asse principale, margini della carreggiata Sud	A.T.D. art. 3.10 BOSCHI E MACCHIE	art. 58 1) BOSCHI
8+820,00 8+881,59	Svincolo 7 Scorrano Sud	Scorrano	- tracciato della complanare n.24 e n.26	non segnalato	art. 58 1) BOSCHI
23+320,00	Svincolo 13 Zona artigianale di Tricase - lato Est	Tricase	- geometria dello svincolo - tracciato della complanare n.77	A.T.D. art. 3.06 EMERGENZE MORFOLOGICHE	art. 50 3) DOLINE

Tabella II Parti d'opera modificate

Km 2+600 – Svincolo 2 per Corsi

La rotatoria è stata avvicinata alla svincolo ed è stato modificato il tracciato della complanare n.10 per evitare l'interferenza con Componenti Botanico-Vegetazionali (BP – Boschi).



PD ultima revisione



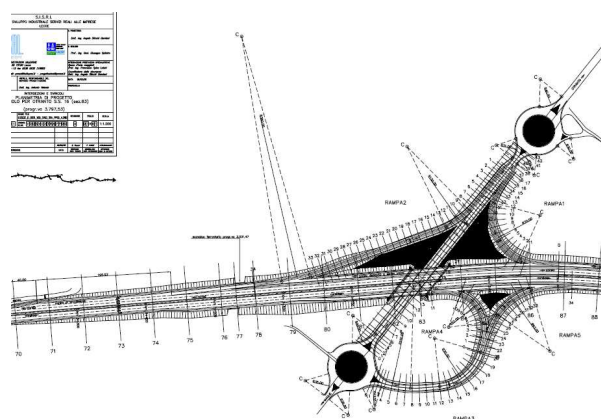
PD approvato dal CIPE nel 2009

Tra prog. Km 3+242 e Km 3+540 – Tratto adiacente sovrappasso ferroviario.

L'interferenza con Componenti Botanico-Vegetazionali (BP – Boschi) è dovuta al fatto che la perimetrazione di tale area comprende le specie vegetazionali (eucalipti e abeti) piantumate in occasione della costruzione della strada e che saranno sostituite da nuove essenze.



PD ultima revisione

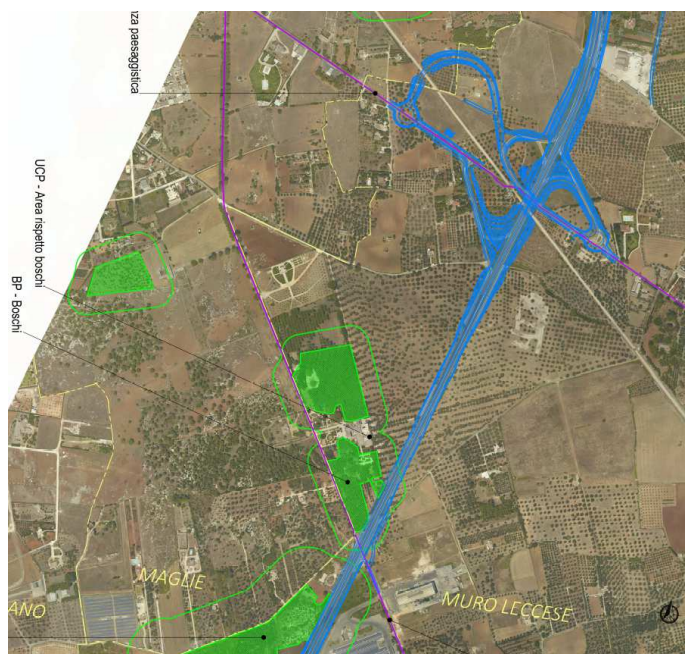


PD approvato dal CIPE nel 2009

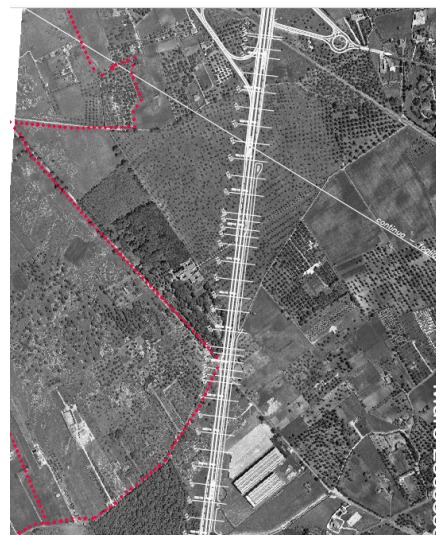
Tra prog. Km 6+145 e Km 6+280 - Loc. Villa Fraganite e

Tra prog. Km 6+460 e Km 6+600 - Via comunale Esterno Fraganite

Il tracciato stradale non interferisce con l'area boschiva (BP – Boschi) ma solo con l'UCP – Area di rispetto boschi. Tant'è che l'area boschiva reale risulta oggi, in adiacenza della SS275, perimetrata da recinzione in conci di tufo che non verrà interessata dall'ampliamento della strada in progetto.



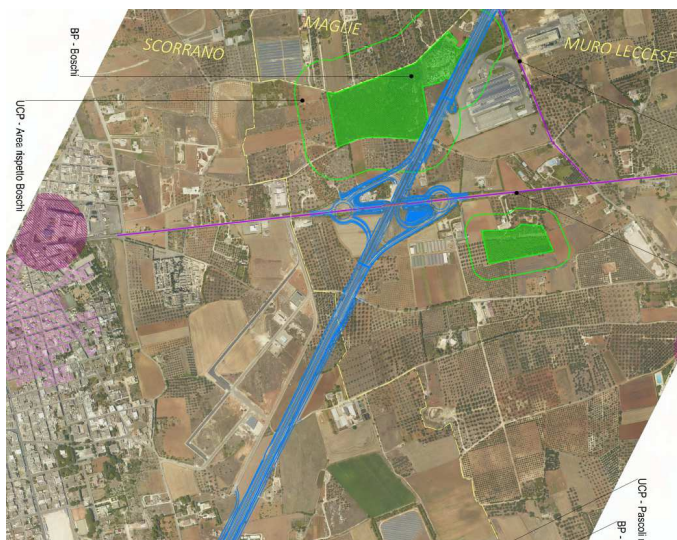
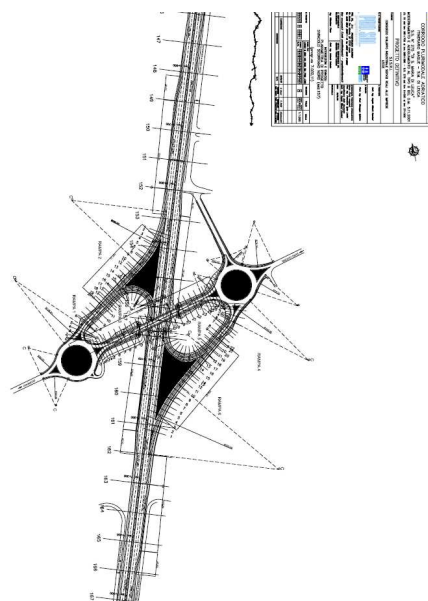
PD ultima revisione



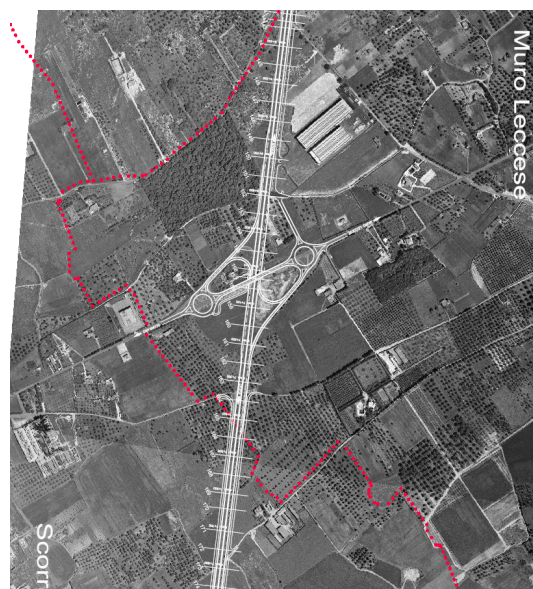
PD approvato dal CIPE nel 2009

Tra prog. Km 6+740 e Km 6+820 – Strada Comunale Vecchia Scorrano – Muro Leccese

Il tracciato stradale non interferisce con l'area boschiva (BP – Boschi) ma solo con l'UCP – Area di rispetto boschi.



PD ultima revisione

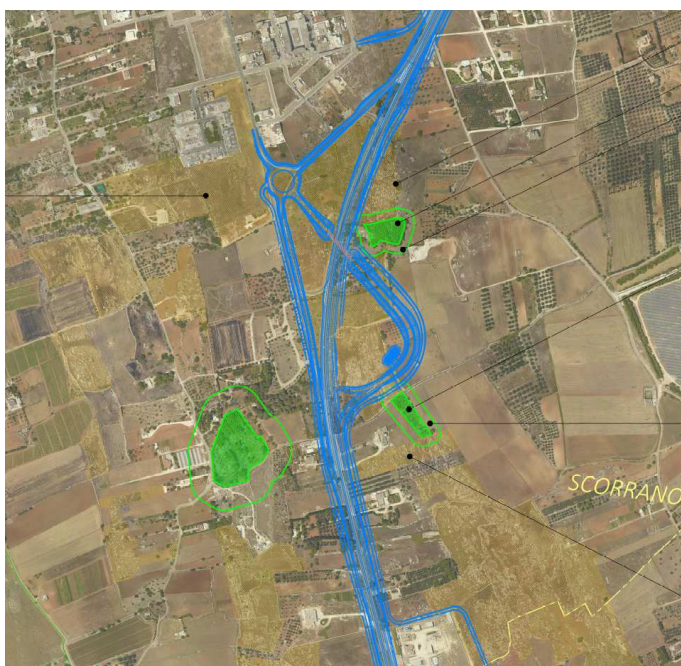
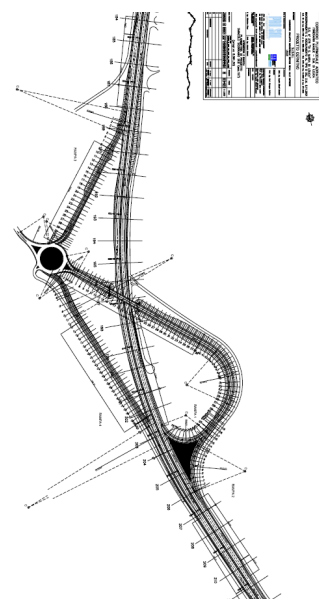


PD approvato dal CIPE nel 2009

Tra prog. Km 6+740 e Km 6+820 – Strada Comunale Vecchia Scorrano – Muro Leccese

E' stato modificato lievemente il tracciato delle complanari n.24 e n.26, in modo da non interferire con l'area boschiva (Bp – Boschi) posta a Nord – Est dello svincolo di Scorrano Sud.

Il tracciato stradale non interferisce con l'area boschiva (BP – Boschi) ma solo con l'UCP – Area di rispetto boschi.



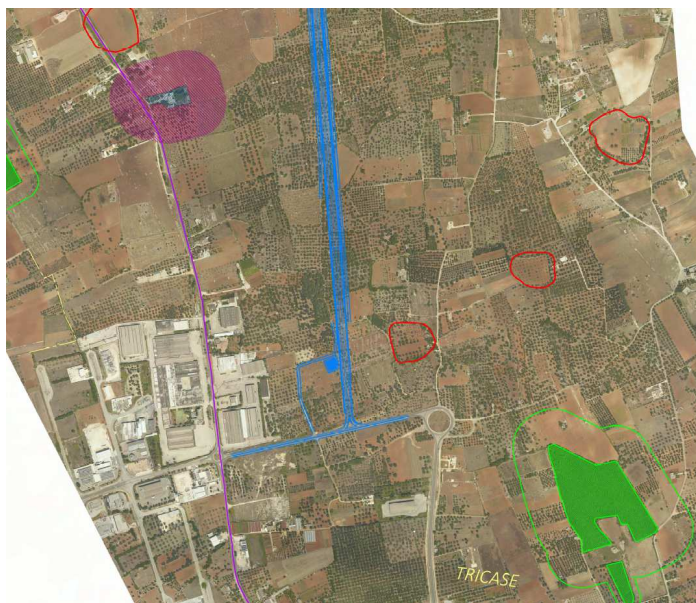
PD ultima revisione



PD approvato dal CIPE nel 2009

Km 23+320 – Svincolo 13 – Zona Artigianale di Tricase – Lato Est

E' stata modificata la geometria dello svincolo e il tracciato della complanare n.77. Con le modifiche apportate all'area di svincolo, rispetto al Pd approvato con la Delibera CIPE nel 2009, le doline risultano essere esterne al tracciato stradale



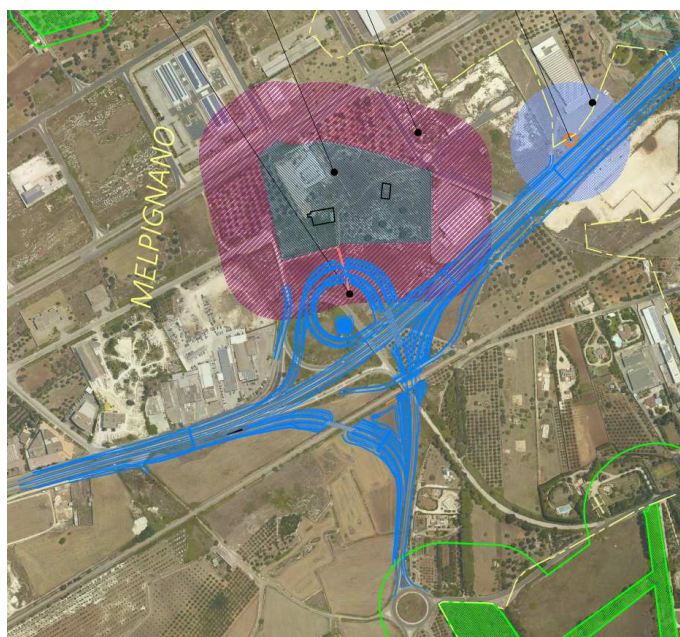
PD ultima revisione



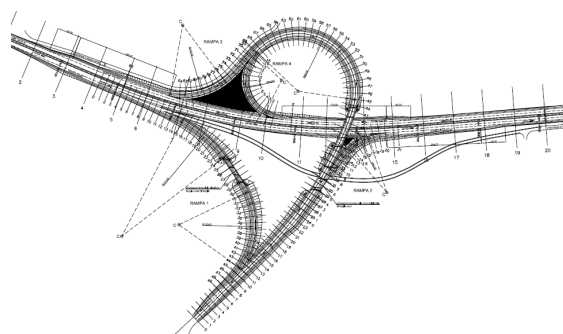
PD approvato dal CIPE nel 2009

Inoltre si evidenzia una ulteriore interferenza con una “stradina acciottolata di collegamento alla Masseria S. Aloia” che, sebbene non vincolata né segnalata dal PUTT e dal PPTR, è stata ritenuta degna di salvaguardia. Pertanto, lungo la rampa, lato nord, dello Svincolo 1 Maglie Nord è stata realizzata un’opera d’arte (ponticello) per lo scavalco della stradina acciottolata.

progr.	individuazione	Comune	parti d'opera modificate	PUTT	PPTR
0+580,00	Svincolo 1 Maglie Nord - lato Nord	Melpignano	- rampa lato nord: realizzazione di opera di scavalco della stradina acciottolata di collegamento alla Masseria S. Aloia	non segnalato	non segnalato



PD ultima revisione



PD approvato dal CIPE nel 2009

In particolare, in relazione ai vincoli del PPTR che hanno comportato la necessità di alcune lievi modifiche al progetto stradale, si riportano i riferimenti specifici a "doline" e "boschi" presenti nell'articolo 50 e 58 delle NTA:

- **Art. 50 Definizioni degli ulteriori contesti di cui alle componenti geomorfologiche**
3) Doline (art. 143, comma 1, lett. e, del Codice)
Consistono in forme carsiche di superficie, costituite da depressioni della superficie terrestre con un orlo morfologico pronunciato di forma poligonale che ne segna il limite esterno rispetto alle aree non interessate dal processo di carsogenesi, come individuate nelle tavole della sezione 6.1.1.
- **Art. 58 Definizioni dei beni paesaggistici di cui alle componenti botanico-vegetazionali**
1) Boschi (art. 142, comma 1, lett. g, del Codice)
Consistono nei territori coperti da foreste, da boschi e da macchie, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e in quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del D.lgs. 18 maggio 2001, n. 227, e delimitati nelle tavole della sezione 6.2.1.

3 Compatibilità del progetto definitivo con le NTA del PPTR

3.1 Componenti storico-culturali

In merito specifico alle direttive nelle NTA del PPTR, per quanto riguarda i vincoli inerenti le componenti storico culturali, e dunque le aree di rispetto delle siti storico-culturali e delle aree di interesse archeologico, si riporta la seguente immagine, dove è possibile individuare tali zone tra la km 0+420,00 e la km 1+100,00.

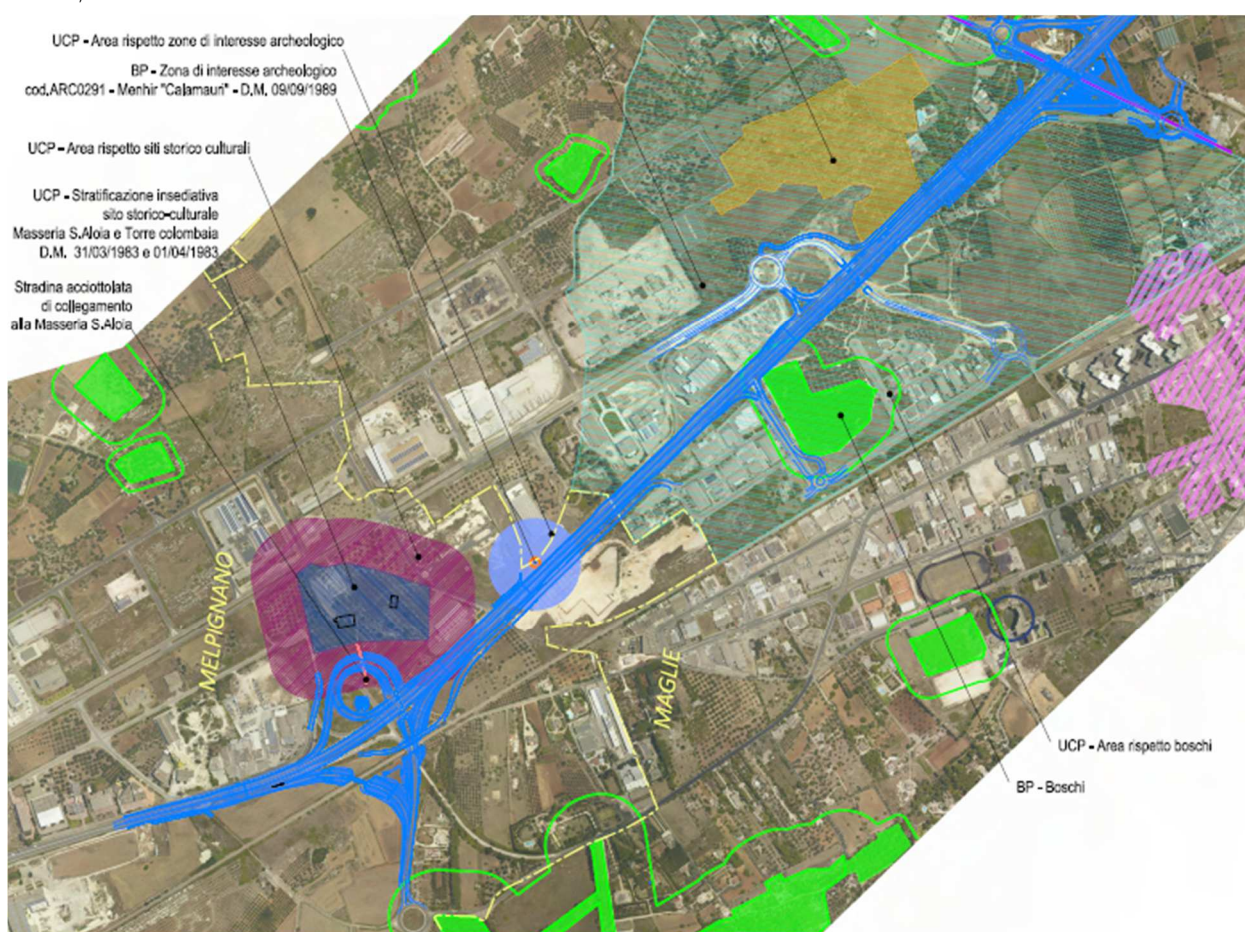


Figura 2 Individuazione delle componenti culturali ed insediative

L'immagine riportata mostra come il tracciato dell'opera si inserisca in aree di interesse delle componenti culturali ed insediative dal km 0+420,00 al km 1+100,00; il progetto in esame rispetta le direttive delle NTA, in particolar modo l'intervento risulta compatibile con l'articolo 77, e l'articolo 80-lettera b3, b4 e b5; si sottolinea come le infrastrutture in progetto mirino alla tutela e alla valorizzazione delle zone di interesse archeologico o al servizio degli insediamenti esistenti.

- **Art. 77 Indirizzi per le componenti culturali e insediative**

1. Gli interventi che interessano le componenti culturali e insediative devono tendere a:
 - a. assicurarne la conservazione e valorizzazione in quanto sistemi territoriali integrati, relazionati al territorio nella sua struttura storica definita dai processi di territorializzazione di lunga durata e ai caratteri identitari delle figure territoriali che lo compongono;

- b. mantenerne leggibile nelle sue fasi eventualmente diversificate la stratificazione storica, anche attraverso la conservazione e valorizzazione delle tracce che testimoniano l'origine storica e della trama in cui quei beni hanno avuto origine e senso giungendo a noi come custodi della memoria identitaria dei luoghi e delle popolazioni che li hanno vissuti;
- c. salvaguardare le zone di proprietà collettiva di uso civico al fine preminente di rispettarne l'integrità, la destinazione primaria e conservarne le attività silvo-pastorali;
- d. garantirne una appropriata fruizione/utilizzazione, unitamente alla salvaguardia/ripristino del contesto in cui le componenti culturali e insediative sono inserite;
- e. promuovere la tutela e riqualificazione delle città consolidate con particolare riguardo al recupero della loro percettibilità e accessibilità monumentale e alla salvaguardia e valorizzazione degli spazi pubblici e dei viali di accesso;
- f. evidenziare e valorizzare i caratteri dei paesaggi rurali di interesse paesaggistico;
- g. reinterpretare la complessità e la molteplicità dei paesaggi rurali di grande valore storico e identitario e ridefinirne le potenzialità idrauliche, ecologiche, paesaggistiche e produttive.

- **Art. 80 Prescrizioni per le zone di interesse archeologico**

2. Non sono ammissibili piani, progetti e interventi, fatta eccezione per quelli di cui ai commi 3 e 6, che comportano:

- a1) qualsiasi trasformazione che possa compromettere la conservazione del sito e della morfologia naturale dei luoghi;
- a2) realizzazione di nuove costruzioni, impianti e, in genere, opere di qualsiasi specie, anche se di carattere provvisorio;
- a3) realizzazione e ampliamento di impianti per lo smaltimento e il recupero dei rifiuti e per la depurazione delle acque reflue;
- a4) realizzazione e ampliamento di impianti per la produzione di energia, fatta eccezione per gli interventi indicati nella parte seconda dell'elaborato del PPTR 4.4.1 - Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile;
- a5) nuove attività estrattive e ampliamenti;
- a6) escavazioni ed estrazioni di materiali;
- a7) arature di profondità superiore a 30 cm, tale da interferire con il deposito archeologico e nuovi impianti di colture arboricole (vigneti, uliveti, ecc.) che comportino scassi o scavi di buche;
- a8) realizzazione di gasdotti, elettrodotti sotterranei e aerei, di linee telefoniche o elettriche con palificazioni;
- a9) realizzazione di stazioni radio base per radiofonia/telefonia/televisione su pali;
- a10) costruzione di strade che comportino rilevanti movimenti di terra o compromissione del paesaggio (ad esempio, in trincea, rilevato, viadotto).

3. Fatta salva la procedura di autorizzazione paesaggistica, nel rispetto degli obiettivi di qualità e delle normative d'uso di cui all'art. 37, nonché degli atti di governo del territorio vigenti ove più restrittivi e nel rispetto delle esigenze di conservazione e valorizzazione del deposito archeologico e del paesaggio, sono ammissibili, piani, progetti e interventi diversi da quelli di cui al comma 2, nonché i seguenti:

- b1) ristrutturazione di manufatti edilizi ed attrezzature legittimamente esistenti, con esclusione della demolizione e ricostruzione per i soli manufatti di riconosciuto valore culturale e/o identitario, che mantengano, recuperino o ripristinino di tipologie, materiali, colori coerenti con i caratteri paesaggistici del luogo, evitando l'inserimento di elementi dissonanti e privilegiando l'uso di tecnologie eco-compatibili;

- b2) realizzazione di recinzioni e posa in opera di cartelli o altri mezzi pubblicitari, di dimensioni contenute;
- b3) realizzazione di strutture connesse con la tutela e valorizzazione delle zone di interesse archeologico;
- b4) demolizione e ricostruzione di edifici esistenti e di infrastrutture stabili legittimamente esistenti privi di valore culturale e/o identitario, garantendo il rispetto dei caratteri storico-tipologici ed evitando l'inserimento di elementi dissonanti, o prevedendo la delocalizzazione al di fuori della fascia tutelata, anche attraverso specifiche incentivazioni previste da norme comunitarie, nazionali o regionali o atti di governo del territorio;
- b5) realizzazione di infrastrutture a rete necessarie alla tutela e valorizzazione delle zone di interesse archeologico o al servizio degli insediamenti esistenti;
- b6) realizzazione di annessi rustici e di altre strutture strettamente funzionali alla conduzione del fondo. I manufatti consentiti dovranno essere realizzati preferibilmente in adiacenza alle strutture esistenti, e dovranno mantenere, recuperare o ripristinare di tipologie, materiali, colori coerenti con i caratteri paesaggistici del luogo evitando l'inserimento di elementi dissonanti e privilegiando l'uso di tecnologie eco-compatibili.

3.2 Componenti idrologiche

L'art.42 delle NTA indicano Aree soggette a vincolo idrogeologico aree tutelate ai sensi del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, "Riordinamento e riforma in materia di boschi e terreni montani", che sottopone a vincolo per scopi idrogeologici i terreni di qualsiasi natura e destinazione che, per effetto di forme di utilizzazione contrastanti con le norme, possono con danno pubblico subire denudazioni, perdere la stabilità o turbare il regime delle acque.

Gli indirizzi di tutela riportano all'**art.43- Indirizzi per le componenti idrologiche-** che

1. Gli interventi che interessano le componenti idrologiche devono tendere a:
 - a. coniugare il miglioramento della qualità chimico-fisica e biologica delle risorse idriche, l'equilibrio idraulico e il pareggio del bilancio idrologico regionale con il miglioramento della qualità ecologica e paesaggistica dei paesaggi dell'acqua;
 - b. salvaguardare i caratteri identitari e le unicità dei paesaggi dell'acqua locali al fine di contrastare la tendenza alla loro cancellazione, omologazione e banalizzazione;
 - c. limitare e ridurre le trasformazioni e l'artificializzazione della fascia costiera, delle sponde dei laghi e del reticolo idrografico; migliorare le condizioni idrauliche nel rispetto del naturale deflusso delle acque e assicurando il deflusso minimo vitale dei corsi d'acqua;
 - d. conservare e incrementare gli elementi di naturalità delle componenti idrologiche riducendo i processi di frammentazione degli habitat e degli ecosistemi costieri e fluviali, promuovendo l'inclusione degli stessi in un sistema di corridoi di connessione ecologica.
 - e. garantire l'accessibilità e la fruibilità delle componenti idrologiche (costa, laghi, elementi del reticolo idrografico) anche attraverso interventi di promozione della mobilità dolce (ciclopedonale etc.).
5. Nelle aree sottoposte a vincolo idrogeologico come definite all'art. 42, punto 4), fatte salve le specifiche disposizioni previste dalle norme di settore, tutti gli interventi di trasformazione, compresi quelli finalizzati ad incrementare la sicurezza idrogeologica e quelli non soggetti ad autorizzazione paesaggistica ai sensi del Codice, devono essere realizzati nel rispetto dell'assetto paesaggistico, non compromettendo gli elementi storico-culturali e di naturalità esistenti, garantendo la permeabilità dei suoli.

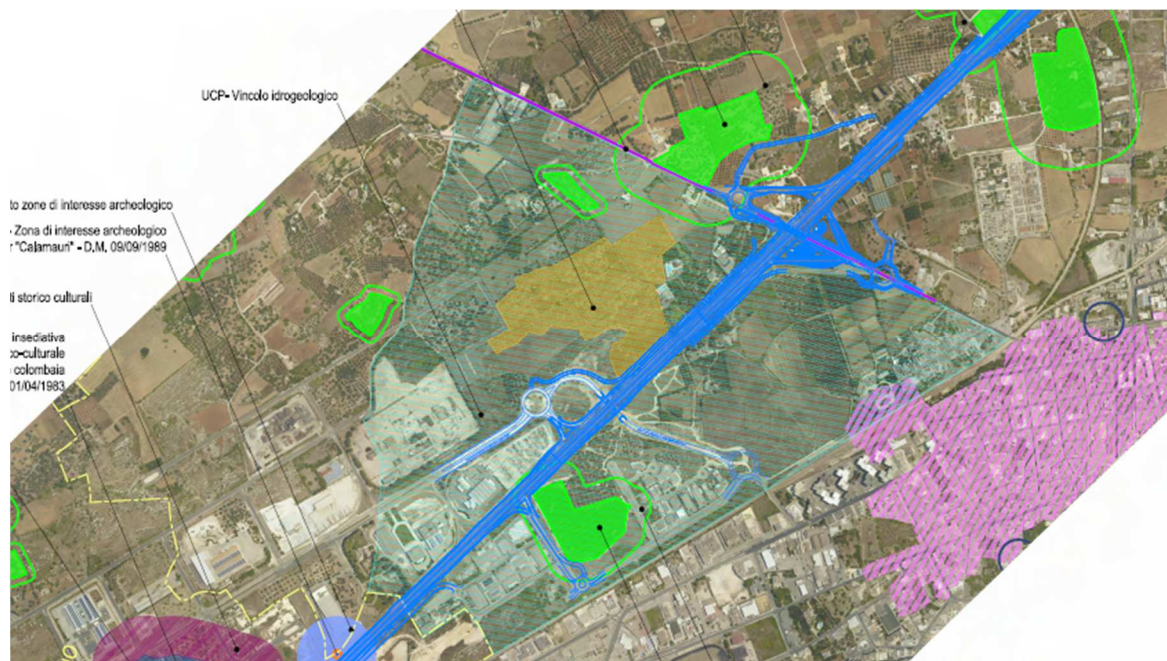


Figura 3 Individuazione dei vincoli idrogeologici – da km 1+200,00 a km 2+600,00



Figura 4 Individuazione dei vincoli idrogeologici – da km 18+750,00 a km 18+900,00

Le aree soggette a vincolo idrogeologico, individuabili nelle fig. 3-4, sono, come riportato nella tabella delle interferenze del progetto con i vincoli del PPTR, rispettivamente comprese tra le km 1+200,00 e km 2+600,00, e le km 18+750,00 e km 18+900,00. Gli interventi in progetto dell'area non comportano l'eliminazione di essenze arboree o arbustive e non determina modifiche alla naturalità dei luoghi, o ancora non prevede interventi tali da modificare l'assetto idrologico e morfologico dell'area, così come previsto dall'art.43 delle NTA del PPTR.

3.3 Componenti botanico-vegetazionali

Per quanto riguarda le componenti botanico-vegetazionali, si sono rispettate le direttive degli articoli riportati in seguito:

- **Art. 62 Prescrizioni per “Boschi”**

1. Nei territori interessati dalla presenza di boschi, come definiti all'art. 58, punto 1) si applicano le seguenti prescrizioni.
2. Non sono ammissibili piani, progetti e interventi che comportano:
 - a1) trasformazione e rimozione della vegetazione arborea od arbustiva. Sono fatti salvi gli interventi finalizzati alla gestione forestale, quelli volti al ripristino/recupero di situazioni degradate, le normali pratiche silvo-colturali che devono perseguire finalità naturalistiche quali: evitare il taglio a raso nei boschi se non disciplinato dalle prescrizioni di polizia forestale, favorire le specie spontanee, promuovere la conversione ad alto fusto; devono inoltre essere coerenti con il mantenimento/ripristino della sosta e della presenza di specie faunistiche autoctone;
 - a2) allevamento zootecnico di tipo intensivo;
 - a3) nuova edificazione, fatti salvi gli interventi indicati al comma 3;
 - a4) demolizione e ricostruzione di edifici e di infrastrutture stabili esistenti, salvo il trasferimento di quelli privi di valore identitario e paesaggistico al di fuori della fascia tutelata, anche attraverso specifiche incentivazioni previste da norme comunitarie, nazionali o regionali o atti di governo del territorio;
 - a5) apertura di nuove infrastrutture per la mobilità, ad eccezione di quelle finalizzate alla gestione e protezione dei complessi boscati;
 - a6) impermeabilizzazione di strade rurali;
 - a7) realizzazione e ampliamento di impianti per la depurazione delle acque reflue, per lo smaltimento e il recupero dei rifiuti;
 - a8) realizzazione e ampliamento di impianti per la produzione di energia, fatta eccezione per gli interventi indicati nella parte seconda dell'elaborato del PPTR 4.4.1 - Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile;
 - a9) realizzazione di gasdotti, elettrodotti, linee telefoniche o elettriche e delle relative opere accessorie fuori terra (cabine di trasformazione, di pressurizzazione, di conversione, di sezionamento, di manovra ecc.); è fatta eccezione, nelle sole aree prive di qualsiasi viabilità, per le opere elettriche in media e bassa tensione necessarie agli allacciamenti delle forniture di energia elettrica; sono invece ammissibili tutti gli impianti a rete se interrati sotto strada esistente ovvero in attraversamento trasversale utilizzando tecniche non invasive che interessino il percorso più breve possibile;
 - a10) nuove attività estrattive e ampliamenti;
 - a11) eliminazione o trasformazione degli elementi antropici e seminaturali con alta valenza ecologica e paesaggistica;

a12) realizzazione di vasche, piscine e cisterne a cielo aperto.

3. Fatta salva la procedura di autorizzazione paesaggistica, nel rispetto degli obiettivi di qualità e delle normative d'uso di cui all'art. 37, nonché degli atti di governo del territorio vigenti ove più restrittivi, sono ammissibili, piani, progetti e interventi diversi da quelli di cui al comma 2, nonché i seguenti:

b1) ristrutturazione degli edifici esistenti, con esclusione di quelli che prevedano la demolizione e ricostruzione, purché essi garantiscano:

- il corretto inserimento paesaggistico, senza aumento di volumetria e di superficie coperta;
- l'aumento di superficie permeabile;
- il mantenimento, il recupero o il ripristino di tipologie, materiali, colori coerenti con i caratteri paesaggistici del luogo, evitando l'inserimento di elementi dissonanti e privilegiando l'uso di tecnologie eco-compatibili;

b2) miglioramento strutturale della viabilità esistente con realizzazione di strati superficiali di materiale inerte lapideo e in terra costipata, includendo, ove possibile, adeguati cunicoli di attraversamento per la fauna;

b3) realizzazione di aree di sosta e pic-nic nelle radure, senza interventi di impermeabilizzazione dei suoli ed evitando l'inserimento di elementi dissonanti;

b4) divisione dei fondi mediante:

- muretti a secco realizzati con materiali locali e nel rispetto dei caratteri costruttivi e delle qualità paesaggistiche dei luoghi;
- siepi vegetali realizzate con specie arbustive e arboree autoctone, ed eventualmente anche recinzioni a rete coperte da vegetazione arbustiva e rampicante autoctona; in ogni caso con la previsione di un congruo numero di varchi per permettere il passaggio della fauna selvatica;

b5) ristrutturazione di manufatti edilizi ed attrezzature legittimamente esistenti destinati ad attività strettamente connesse con l'attività silvo-agro-pastorale, purché effettuati nel rispetto di tipologie, materiali, colori coerenti con i caratteri paesaggistici locali del luogo, evitando l'inserimento di elementi dissonanti e privilegiando l'uso di tecnologie eco-compatibili.

4. Nel rispetto delle norme per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, si auspicano piani, progetti e interventi:

c1) di demolizione senza ricostruzione, o a condizione che la ricostruzione avvenga al di fuori della fascia tutelata, di edifici esistenti e/o parti di essi dissonanti e in contrasto con le peculiarità paesaggistiche dei luoghi;

c2) di manutenzione e ripristino dei muretti a secco esistenti limitati alle parti in cattivo stato di conservazione, senza smantellamento totale del manufatto;

c3) di realizzazione di percorsi per la "mobilità dolce" su viabilità esistente, senza opere di impermeabilizzazione dei suoli e correttamente inserite nel paesaggio;

c4) di forestazione impiegando solo specie arboree e arbustive autoctone secondo i principi della silvicoltura naturalistica;

c5) di ristrutturazione dei manufatti all'interno di complessi campeggistici esistenti solo se finalizzati all'adeguamento funzionale degli stessi e alla loro messa in sicurezza, nell'ambito della sagoma esistente, garantendo il carattere temporaneo dei manufatti e la salvaguardia della vegetazione arborea esistente;

c6) di sistemazione idrogeologica e rinaturalizzazione dei terreni con il ricorso esclusivo a metodi e tecniche di ingegneria naturalistica.

• **Art. 63 Misure di salvaguardia e di utilizzazione per l'Area di rispetto dei boschi**

1. Nei territori interessati dalla presenza di aree di rispetto dei boschi, come definite all'art. 59, punto 4) si applicano le misure di salvaguardia e di utilizzazione di cui ai successivi commi 2) e 3).

2. In sede di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 91, ai fini della salvaguardia e della corretta utilizzazione dei siti di cui al presente articolo, si considerano non ammissibili tutti i piani, progetti e interventi in contrasto con gli obiettivi di qualità e le normative d'uso di cui all'art. 37 e in particolare, fatta eccezione per quelli di cui al comma 3, quelli che comportano:

- a1) trasformazione e rimozione della vegetazione arborea od arbustiva. Sono fatti salvi gli interventi finalizzati alla gestione forestale, quelli volti al ripristino/recupero di situazioni degradate, le normali pratiche silvo-agropastorale che non compromettano le specie spontanee e siano coerenti con il mantenimento/ripristino della sosta e della presenza di specie faunistiche autoctone;
- a2) nuova edificazione;
- a3) apertura di nuove strade, ad eccezione di quelle finalizzate alla gestione e protezione dei complessi boscati, e l'impermeabilizzazione di strade rurali;
- a4) realizzazione e ampliamento di impianti per la depurazione delle acque reflue, per lo smaltimento e il recupero dei rifiuti;
- a5) realizzazione e ampliamento di impianti per la produzione di energia, fatta eccezione per gli interventi indicati nella parte seconda dell'elaborato del PPTR 4.4.1 - Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile;
- a6) realizzazione di gasdotti, elettrodotti, linee telefoniche o elettriche e delle relative opere accessorie fuori terra (cabine di trasformazione, di pressurizzazione, di conversione, di sezionamento, di manovra ecc.); è fatta eccezione, nelle sole aree prive di qualsiasi viabilità, per le opere elettriche in media e bassa tensione necessarie agli allacciamenti delle forniture di energia elettrica; sono invece ammissibili tutti gli impianti a rete se interrati sotto strada esistente ovvero in attraversamento trasversale utilizzando tecniche non invasive che interessino il percorso più breve possibile;
- a7) nuove attività estrattive e ampliamenti;
- a8) eliminazione o trasformazione degli elementi antropici e seminaturali del paesaggio agrario con alta valenza ecologica e paesaggistica.
- a9) è consentita la messa in sicurezza dei fronti di cava se effettuata con tecniche di ingegneria naturalistica.

3. Fatta salva la procedura di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 91, nel rispetto degli obiettivi di qualità e delle normative d'uso di cui all'art. 37, nonché degli atti di governo del territorio vigenti ove più restrittivi, sono ammissibili, piani, progetti e interventi diversi da quelli di cui al comma 2, nonché i seguenti:

- b1) trasformazione di manufatti legittimamente esistenti per una volumetria aggiuntiva non superiore al 20%, purché detti piani e/o progetti e interventi:
 - siano finalizzati all'adeguamento strutturale o funzionale degli immobili, all'efficientamento energetico e alla sostenibilità ecologica;
 - comportino la riqualificazione paesaggistica dei luoghi;
 - assicurino l'incremento della superficie permeabile e la rimozione degli elementi artificiali che compromettono la tutela dell'area boscata;
 - garantiscano il mantenimento, il recupero o il ripristino di tipologie, materiali, colori coerenti con i caratteri paesaggistici del luogo, evitando l'inserimento di elementi dissonanti e privilegiando l'uso di tecnologie eco-compatibili;

- incentivino la fruizione pubblica del bene attraverso la riqualificazione ed il ripristino di percorsi pedonali abbandonati e/o la realizzazione di nuovi percorsi pedonali, garantendo comunque la permeabilità degli stessi;
- b2)** realizzazione di impianti tecnici di modesta entità quali cabine elettriche, cabine di decompressione per gas e impianti di sollevamento, punti di riserva d'acqua per spegnimento incendi, e simili;
- b3)** costruzione di impianti di captazione e di accumulo delle acque purché non alterino sostanzialmente la morfologia dei luoghi;
- b4)** realizzazione di strutture facilmente rimovibili di piccole dimensioni per attività connesse al tempo libero, realizzate in materiali ecocompatibili, che non compromettano i caratteri dei luoghi, non aumentino la frammentazione dei corridoi di connessione ecologica e non comportino l'aumento di superficie impermeabile, prevedendo idonee opere di mitigazione degli impatti;
- b5)** realizzazione di annessi rustici e di altre strutture strettamente funzionali alla conduzione del fondo. I manufatti consentiti dovranno essere realizzati preferibilmente in adiacenza alle strutture esistenti, e dovranno mantenere, recuperare o ripristinare tipologie, materiali, colori coerenti con i caratteri paesaggistici del luogo, evitando l'inserimento di elementi dissonanti e privilegiando l'uso di tecnologie eco-compatibili;

4. Nel rispetto delle norme per l'accertamento di compatibilità paesaggistica, si auspicano piani, progetti e interventi:

- c1)** di rimboschimento a scopo produttivo se effettuati con modalità rispondenti ai caratteri paesistici dei luoghi;
- c2)** atti ad assicurare il mantenimento delle condizioni di equilibrio con l'ambiente per la tutela dei complessi vegetazionali esistenti;
- c3)** di ristrutturazione di manufatti edilizi ed attrezzature legittimamente esistenti destinati ad attività strettamente connesse con l'attività alla presenza del bosco (educazione, tempo libero e fruizione, manutenzione e controllo);
- c4)** di manutenzione e ripristino dei muretti a secco esistenti limitati alle parti in cattivo stato di conservazione, senza smantellamento totale del manufatto;
- c5)** per la realizzazione di percorsi per la "mobilità dolce" e spazi di sosta, senza opere di impermeabilizzazione dei suoli e correttamente inserite nel paesaggio;
- c6)** di ristrutturazione edilizia di manufatti legittimamente esistenti che preveda la rimozione di parti in contrasto con le qualità paesaggistiche dei luoghi e sia finalizzata al loro migliore inserimento nel contesto paesaggistico.

- **Art. 66 Misure di salvaguardia e di utilizzazione per "Prati e pascoli naturali" e "Formazioni arbustive in evoluzione naturale"**

1. Nei territori interessati dalla presenza di Prati e pascoli naturali e Formazioni arbustive in evoluzione naturale come definiti all'art. 59, punto 2), si applicano le misure di salvaguardia e di utilizzazione di cui ai successivi commi 2) e 3).

2. In sede di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 91, ai fini della salvaguardia e della corretta utilizzazione dei siti di cui al presente articolo, si considerano non ammissibili tutti i piani, progetti e interventi in contrasto con gli obiettivi di qualità e le normative d'uso di cui all'art. 37 e in particolare, fatta eccezione per quelli di cui al comma 3, quelli che comportano:

- a1)** rimozione della vegetazione erbacea, arborea od arbustiva naturale, fatte salve le attività agrosilvopastorali e la rimozione di specie alloctone invasive;

- a2) eliminazione o trasformazione degli elementi antropici e seminaturali del paesaggio agrario con alta valenza ecologica e paesaggistica;
- a3) dissodamento e macinazione delle pietre nelle aree a pascolo naturale;
- a4) conversione delle superfici a vegetazione naturale in nuove colture agricole e altri usi;
- a5) nuovi manufatti edilizi a carattere non agricolo;
- a6) realizzazione e ampliamento di impianti per la produzione di energia, fatta eccezione per gli interventi indicati nella parte seconda dell'elaborato del PPTR 4.4.1 - Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile;
- a7) realizzazione e ampliamento di impianti per la depurazione delle acque reflue, per lo smaltimento e il recupero dei rifiuti. Fanno eccezione i sistemi per la raccolta delle acque piovane, di reti idrica/fognaria duale, di sistemi di riciclo delle acque reflue attraverso tecniche di lagunaggio e fitodepurazione. L'installazione di tali sistemi tecnologici deve essere realizzata in modo da mitigare l'impatto visivo, non alterare la struttura edilizia originaria, non comportare aumenti di superficie coperta o di volumi, non compromettere la lettura dei valori paesaggistici;
- a8) nuove attività estrattive e ampliamenti, fatta eccezione per attività estrattive connesse con il reperimento di materiali di difficile reperibilità (come definiti dal P.R.A.E.).

3. Tutti i piani, progetti e interventi ammissibili perché non indicati al comma 2, devono essere realizzati nel rispetto dell'assetto paesaggistico, non compromettendo gli elementi storico-culturali e di naturalità esistenti, garantendo elevati livelli di piantumazione e di permeabilità dei suoli, assicurando la salvaguardia delle visuali e dell'accessibilità pubblica ai luoghi dai quali è possibile godere di tali visuali, e prevedendo per l'eventuale divisione dei fondi:

- muretti a secco realizzati con materiali locali e nel rispetto dei caratteri costruttivi e delle qualità paesaggistiche dei luoghi;
- siepi vegetali realizzate con specie arbustive e arboree autoctone, ed eventualmente anche recinzioni a rete coperte da vegetazione arbustiva e rampicante autoctona; in ogni caso con la previsione di un congruo numero di varchi per permettere il passaggio della fauna selvatica.

4. Nel rispetto delle norme per l'accertamento di compatibilità paesaggistica, si auspicano piani, progetti e interventi:

- c1) di manutenzione e ripristino dei muretti a secco esistenti limitati alle parti in cattivo stato di conservazione, senza smantellamento totale del manufatto;
- c2) di conservazione dell'utilizzazione agro-pastorale dei suoli, manutenzione delle strade poderali senza opere di impermeabilizzazione, nonché salvaguardia e trasformazione delle strutture funzionali alla pastorizia mantenendo, recuperando o ripristinando tipologie, materiali, colori coerenti con i caratteri paesaggistici del luogo, evitando l'inserimento di elementi dissonanti e privilegiando l'uso di tecnologie eco-compatibili;
- c3) di ristrutturazione edilizia di manufatti legittimamente esistenti che preveda la rimozione di parti in contrasto con le qualità paesaggistiche dei luoghi e sia finalizzata al loro migliore inserimento nel contesto paesaggistico;
- c4) per la realizzazione di percorsi per la "mobilità dolce" su viabilità esistente, senza opere di impermeabilizzazione dei suoli e correttamente inserite nel paesaggio.
- c5. Le misure di salvaguardia e utilizzazione di cui ai commi precedenti si applicano in tutte le zone territoriali omogenee a destinazione rurale.

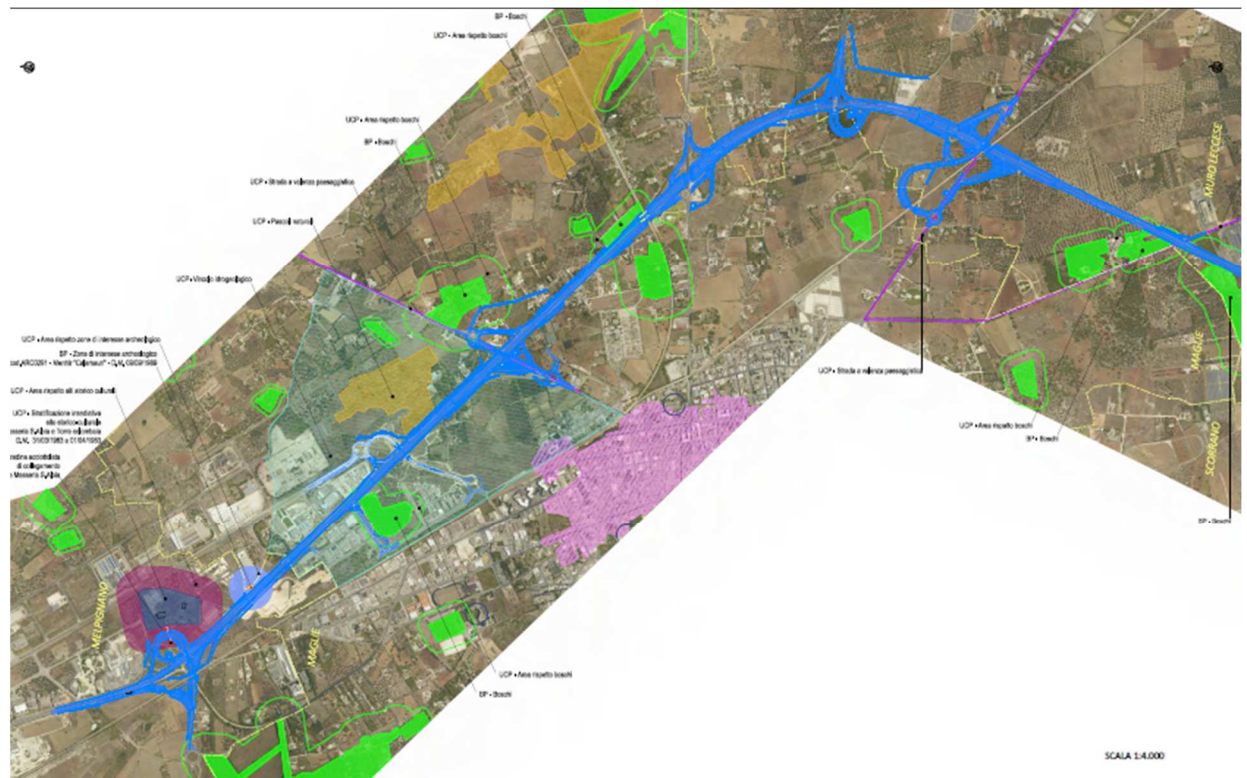


Figura 5 Individuazione delle componenti botanico-vegetazionali- da km 1+600,00 a km 6+360,00

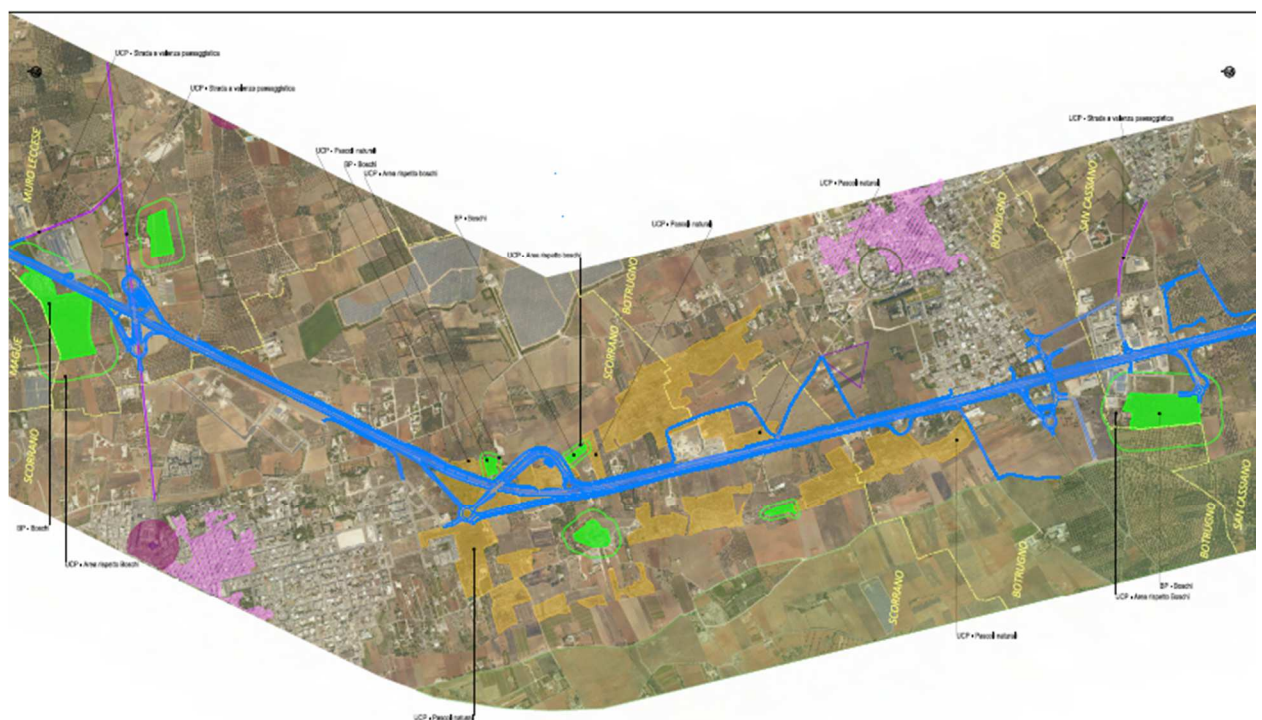


Figura 6 Individuazione delle componenti botanico-vegetazionali- da km 6+320,00 a km 12+140,00

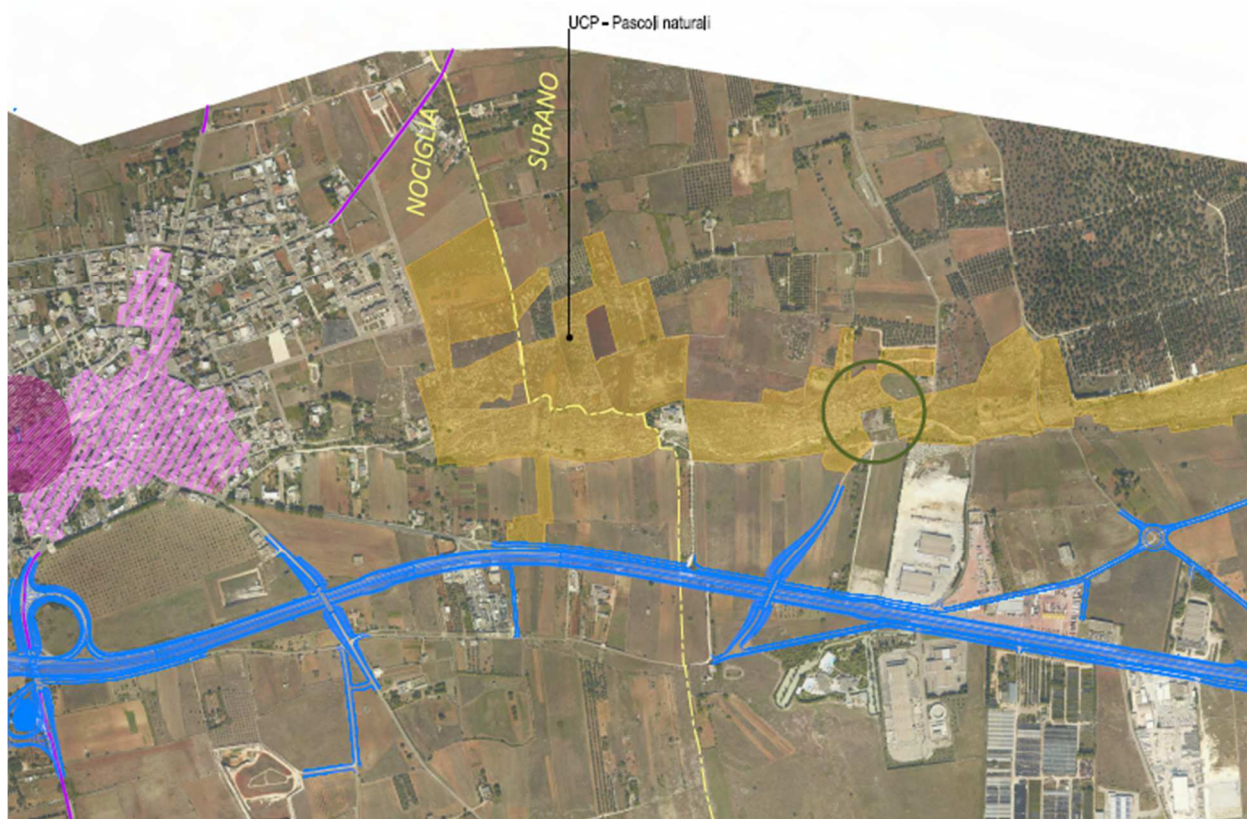


Figura 7 Individuazione delle componenti botanico-vegetazionali- da km 14+740,00a km 14+760,00

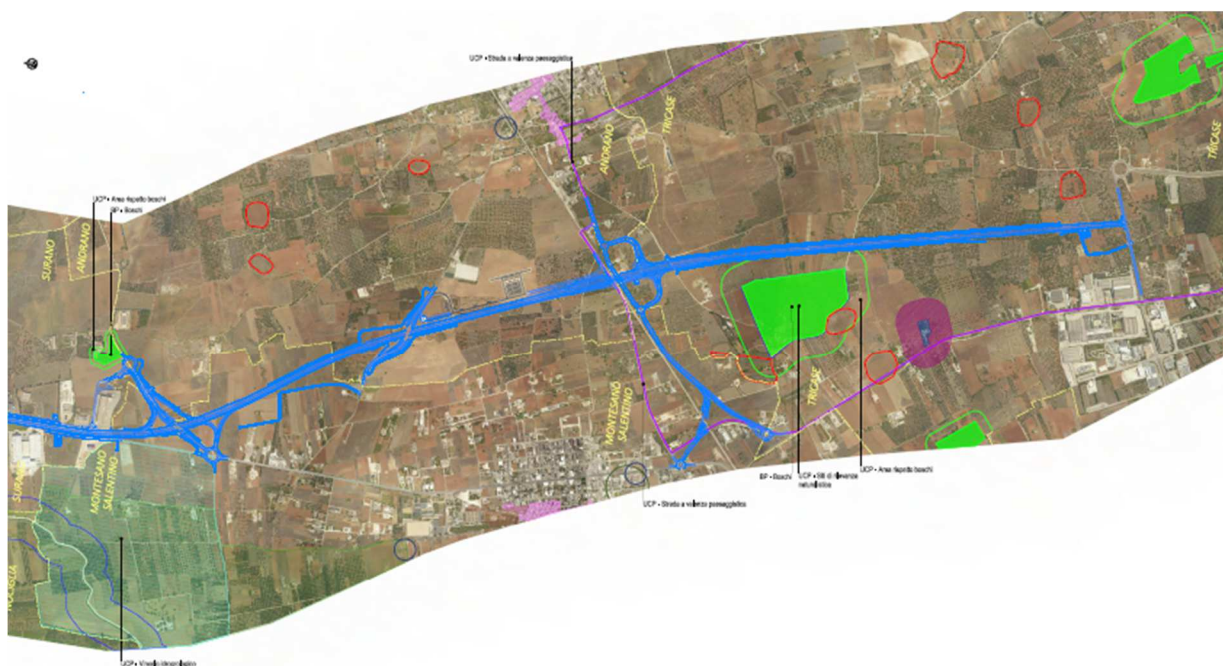


Figura 8 Individuazione delle componenti botanico-vegetazionali- da km 18+760,00 a km 21+700,00

Gli interventi in progetto non compromettono le componenti analizzate e di naturalità esistenti, così come da direttive presenti negli articoli 62, 63 e 66 precedentemente riportati; inoltre, al fine di rispettare i suddetti vincoli, laddove si è reso necessario, sono state apportate delle modifiche al progetto stradale rispetto alla soluzione approvata dal CIPE nel 2009; tali modifiche sono elencate nella tabella II presente nel capitolo 2.

3.4 Componenti dei valori percettivi

L'art. 85 delle NTA indicano come "Strada a Valenza Paesaggistica quei tracciati carrabili, rotabili, ciclopeditoni e natabili dai quali è possibile cogliere la diversità, peculiarità e complessità dei paesaggi che attraversano paesaggi naturali o antropici di alta rilevanza paesaggistica, che costeggiano o attraversano elementi morfologici caratteristici (serre, costoni, lame, canali, coste di falesie o dune ecc.) e dai quali è possibile percepire panorami e scorci ravvicinati di elevato valore paesaggistico; indicano, altresì, i "luoghi panoramici" sono definiti come i siti posti in posizioni orografiche strategiche, accessibili al pubblico, dai quali si gode di visuali panoramiche su paesaggi, luoghi o elementi di pregio, naturali o antropici, come individuati nelle tavole della sezione 6.3.2.

L'art. 88 individua le Misure di salvaguardia e utilizzo e prevede:

- **Art. 88 Misure di salvaguardia e di utilizzazione per le componenti dei valori percettivi**

1. Nei territori interessati dalla presenza di componenti dei valori percettivi come definiti all'art. 85, comma 4), si applicano le misure di salvaguardia e di utilizzazione di cui ai successivi commi 2) e 3).

2. In sede di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 91, ai fini della salvaguardia e della corretta utilizzazione dei siti di cui al presente articolo, si considerano non ammissibili tutti i piani, progetti e interventi in contrasto con gli obiettivi di qualità e le normative d'uso di cui all'art. 37 e in particolare, fatta eccezione per quelli di cui al comma 3, quelli che comportano:

- a1) modificazione dello stato dei luoghi che possa compromettere l'integrità dei peculiari valori paesaggistici, nella loro articolazione in strutture idrogeomorfologiche, naturalistiche, antropiche e storico-culturali, delle aree comprese nei coni visuali;
- a2) modificazione dello stato dei luoghi che possa compromettere, con interventi di grandi dimensioni, i molteplici punti di vista e belvedere e/o occludere le visuali sull'incomparabile panorama che da essi si fruisce;
- a3) realizzazione e ampliamento di impianti per lo smaltimento e il recupero dei rifiuti;
- a4) realizzazione e ampliamento di impianti per la produzione di energia, fatta eccezione per quanto previsto alla parte seconda dell'elaborato del PPTR 4.4.1 - Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile;
- a5) nuove attività estrattive e ampliamenti.

3. Nel rispetto delle norme per l'accertamento di compatibilità paesaggistica, si auspicano piani, progetti e interventi che:

- c1) comportino la riduzione e la mitigazione degli impatti e delle trasformazioni di epoca recente che hanno alterato o compromesso le relazioni visuali tra le componenti dei valori percettivi e il panorama che da essi si fruisce;
- c2) assicurino il mantenimento di aperture visuali ampie e profonde, con particolare riferimento ai coni visuali e ai luoghi panoramici;
- c3) comportino la valorizzazione e riqualificazione delle aree boschive, dei mosaici culturali della tradizionale matrice agricola, anche ai fini della realizzazione della rete ecologica regionale;

- c4) riguardino la realizzazione e/o riqualificazione degli spazi verdi, la riqualificazione e/o rigenerazione architettonica e urbanistica dei fronti a mare nel rispetto di tipologie, materiali, colori coerenti con i caratteri paesaggistici del luogo;
- c5) comportino la riqualificazione e valorizzazione ambientale della fascia costiera e/o la sua rinaturalizzazione;
- c6) riguardino la realizzazione e/o riqualificazione degli spazi verdi e lo sviluppo della mobilità pedonale e ciclabile;
- c7) comportino la rimozione e/o delocalizzazione delle attività e delle strutture in contrasto con le caratteristiche paesaggistiche, geomorfologiche, naturalistiche, architettoniche, panoramiche e ambientali dell'area oggetto di tutela.

4. Nei territori interessati dalla presenza di componenti dei valori percettivi come definiti all'art. 85, commi 1), 2) e 3), si applicano le misure di salvaguardia e di utilizzazione di cui al successivo comma 5).

5. In sede di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 91, ai fini della salvaguardia e della corretta utilizzazione dei siti di cui al presente articolo, si considerano non ammissibili tutti i piani, progetti e interventi in contrasto con gli obiettivi di qualità e le normative d'uso di cui all'art. 37 e in particolare quelli che comportano:

- a1) la privatizzazione dei punti di vista "belvedere" accessibili al pubblico ubicati lungo le strade panoramiche o in luoghi panoramici;
- a2) segnaletica e cartellonistica stradale che comprometta l'intervisibilità e l'integrità percettiva delle visuali panoramiche.
- a3) ogni altro intervento che comprometta l'intervisibilità e l'integrità percettiva delle visuali panoramiche definite in sede di recepimento delle direttive di cui all'art. 87 nella fase di adeguamento e di formazione dei piani locali.

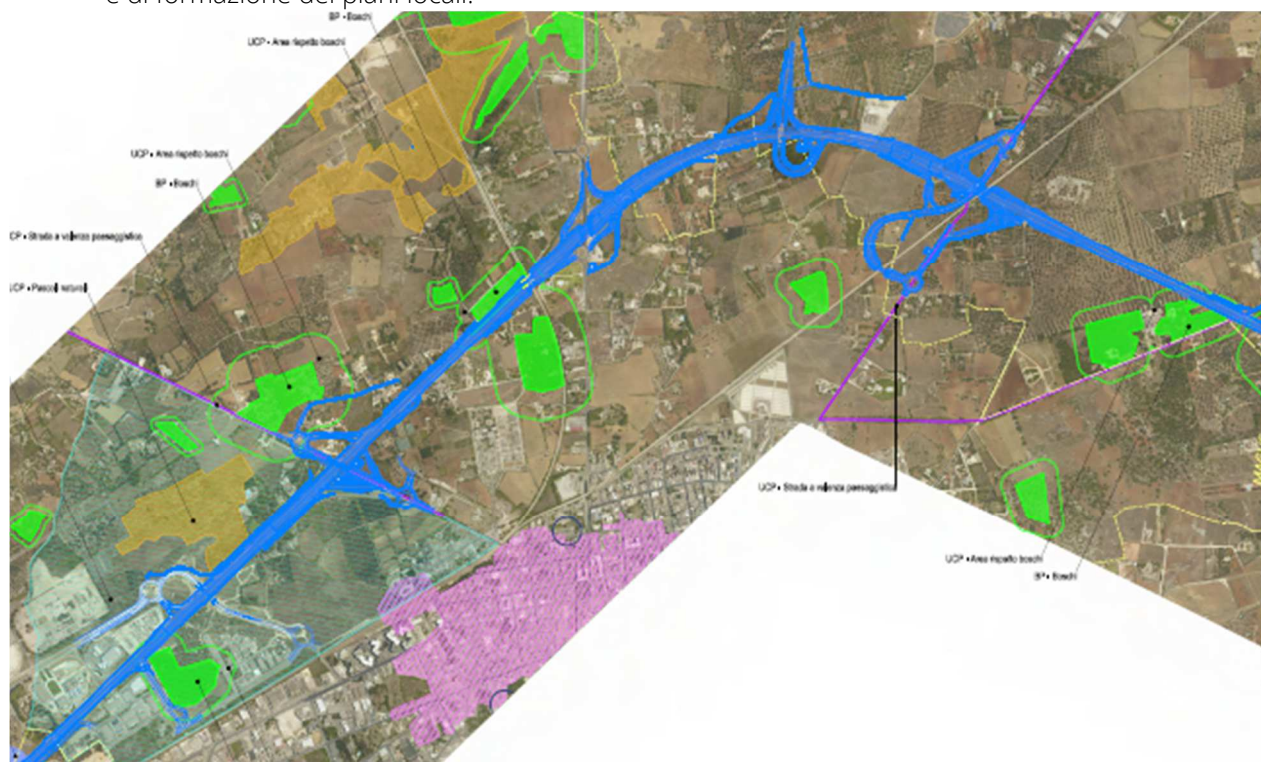


Figura 9 Individuazione delle componenti dei valori percettivi- al km 2+600,00 e al km 5+300,00- Strade a valenza paesaggistica.

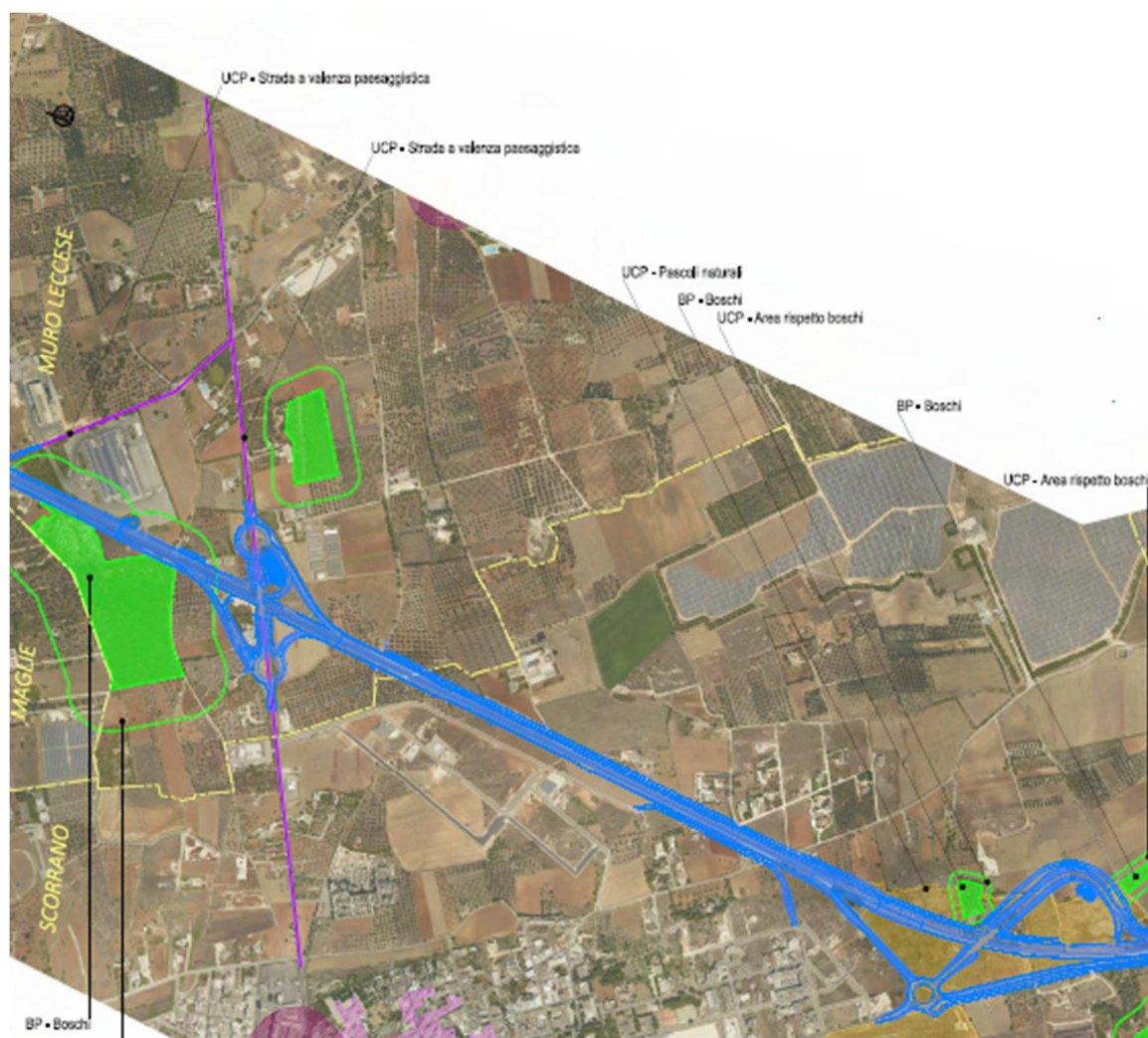


Figura 10 Individuazione delle componenti dei valori percettivi- al km 7+020,00-Strade a valenza paesaggistica.

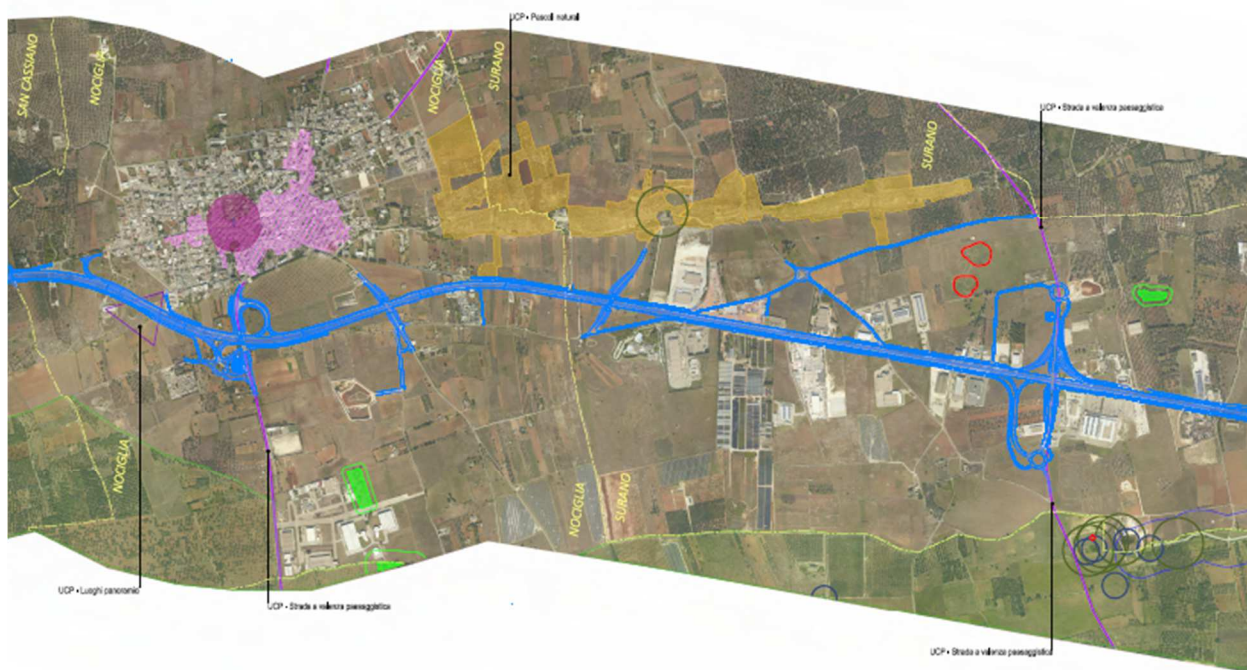


Figura 11 Individuazione delle componenti dei valori percettivi- dal km 13+220,00 al km 17+000,00



Figura 12 Individuazione delle componenti dei valori percettivi- al km 20+900,00-Strade a valenza paesaggistica.

Tutti gli interventi non compromettono i valori percettivi, non riducono o alterano la loro relazione con i contesti antropici, naturali e territoriali cui si riferiscono, né alterano lo stato di fatto dei luoghi, in accordo con quanto affermato dall'art.88.